

TAR LAZIO SOSPENDE L'ORDINANZA DEL MIUR, SOSPETTA INCOSTITUZIONALITÀ

## Neoimmessi in ruolo in fase B e C Trasferimenti a rischio nullità

DI ANTIMO DI GERONIMO

**D**ocenti neoimmessi in fase B e in fase C, assegnazioni agli ambiti in bilico. Potrebbe essere incostituzionale la disciplina sulla mobilità adottata dall'amministrazione scolastica con l'ordinanza 241/16, che dà attuazione al contratto sulla mobilità e alle nuove regole introdotte dalla legge 107/2016. A dubitare della legittimità costituzionale di questi provvedimenti è la terza sezione bis del Tar del Lazio. Che ha sospeso l'ordinanza ministeriale sulla mobilità (241/16) con un provvedimento cautelare depositato il 23 giugno scorso («sul ricorso numero di registro generale 6565 del 2016»). Il collegio ha sospeso l'ordinanza nella parte in cui nega ai neoimmessi in ruolo in fase B e C, tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento, il diritto ad ottenere la sede di titolarità, assoggettandoli al sistema degli ambiti territoriali e alla chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Mentre, invece, consente ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 di proporre domanda di mobilità continuando ad indicare la scuola, mantenendo il diritto alla titolarità della sede anche in caso di accoglimento della domanda. Idem per la parte in cui consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto la sede provvisoria.

**In buona sostanza, il motivo del contendere** consiste nell'assoggettamento dei neoimmessi in ruolo in fase B e C agli ambiti e alla chiamata diretta dei dirigenti. E cioè nella preclusione definitiva del diritto ad assumere la titolarità di una sede. Uno svantaggio espressamente previsto dalla legge 107/2015, dal quale sono stati esclusi i docenti già in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015 e gli insegnanti immessi in ruolo per effetto dello scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario del 2012. La nuova disciplina, peraltro, secondo i sindacati e alcuni costituzionalisti, sarebbe in odore di incostituzionalità.

**Le critiche che vengono mosse al nuovo sistema** sono incentrate essenzialmente su di un'asserita violazione del principio della libertà di insegnamento. Che risulterebbe compresso, se non addirittura posto nel nulla, per effetto dell'inasprimento del rapporto gerarchico verticale tra docenti e presidi. Inasprimento, già gravato dall'accrescimento del potere disciplinare dei dirigenti scolastici nei confronti dei docenti. E che dopo l'avvento della legge 107 risulterebbe ulteriormente ampliato,

per effetto del conferimento ai dirigenti scolastici del potere di scegliere i docenti dagli ambiti territoriali, conferendo loro incarichi di durata triennale ed, eventualmente, non rinnovando loro il contratto qualora sgraditi. A ciò va aggiunto anche il potere di attribuire ai docenti parte del compenso straordinario, sempre secondo criteri ampiamente discrezionali. Va detto subito che il ricorso non riguarda quest'ultima questione, ma solo l'assoggettamento ai sistema degli ambiti e alla chiamata diretta da parte dei dirigenti. E' su questo aspetto che i giudici amministrativi hanno concesso la sospensiva considerando «che le doglianze proposte» si legge nel provvedimento «... non appaiano manifestamente infondate, sicché, anche al fine di delibare le censure di ordine costituzionale, pare congruo accogliere la domanda di sospensione fino all'udienza di merito, fissata per il 20 ottobre 2016». Resta da vedere come intenderà regolarsi l'amministrazione, in vista del giudizio di merito. Che è stato fissato in una data in cui i trasferimenti, le assegnazioni dei neoassunti agli ambiti territoriali e le chiamate dei dirigenti saranno già a regime.

**Ad oggi sarebbe ancora possibile rivedere la disciplina** contrattuale, riaprendo anche i termini per la mobilità. Ma è probabile che l'amministrazione opti per una decisione attendista. Tanto più che, se il Tar dovesse ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sugli ambiti e sulla chiamata diretta, la palla passerebbe alla Consulta. E ciò allungherebbe ulteriormente i tempi. Resta il fatto, però, che gli ambiti e la chiamata diretta sono tra i punti maggiormente contestati dagli insegnanti. E non sono pochi i docenti già pronti ad impugnare eventuali provvedimenti sgraditi anche davanti al giudice ordinario. Il rischio, come spesso succede in questi casi, è l'innescare di un contenzioso seriale che, se di esito favorevole ai ricorrenti, potrebbe determinare effetti insostenibili per l'amministrazione, non solo per quanto riguarda i costi erariali, ma anche e soprattutto in termini gestionali e organizzativi.

**I possibili ricorrenti, infatti, sono più di 50mila** e questa volta a soffiare sul fuoco sono anche e soprattutto i grandi sindacati rappresentativi. Che dopo avere constatato l'indisponibilità del governo a modificare le regole della 107, nonostante uno sciopero che, lo scorso anno, ha portato in piazza oltre 600mila persone in tutt'Italia, hanno ormai deciso di continuare la lotta nelle aule di Tribunale.

© Riproduzione riservata